



# Questura di Roma

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Div. III - Mass.C.3 n.005324/2013 - Fasc. 8/10

Roma 10/10/2013

OGGETTO: Art. 3 del D.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 1998 -  
Chiarimenti e direttive sul rilascio da parte dei Medici Militari di certificati medici di idoneità ai fini del rilascio e/o rinnovo di licenza di porto di arma corta e/o lunga a tasso ridotta per g.p.g. -

AI SIGG.TITOLARI  
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA LORO SEDI

AI SIGG. RESPONSABILI  
DI ENTI, CONSORZI, SOCIETA' E PRIVATI LORO SEDI.....

Come è noto l'art. 3 del Decreto. del Ministero della Sanità, datato 28 aprile 1998, individua i soggetti legittimati al rilascio della certificazione che attesti l'idoneità dei requisiti psicofisici ai fini del rilascio/ rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale (artt.1 e 2 del citato D.M.).

In merito ai citati soggetti certificatori il Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione, ha, recentemente, ribadito e chiarito che la competenza al rilascio di certificati di idoneità psicofisica al porto d'armi (artt.1 e 2 del citato D.M) è assegnata, in via esclusiva, ai soli Uffici sanitari medico-legali delle ASL, alle strutture sanitarie Militari e della Polizia di Stato, che svolgono per il pubblico tali accertamenti, avvalendosi del proprio personale medico.

Pertanto risulta tassativamente ostativo per i «*medici militari in "ausiliaria"*» e in «*quiescenza*» o altri medici in possesso di codici identificativi rilasciati dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione per l'accertamento dell'idoneità alla guida » rilasciare certificazioni di idoneità al porto d'armi.

Peraltro il Ministero della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare ha avuto modo di chiarire che l'accertamento dei requisiti psicofisici è riservato esclusivamente al personale medico in attività di servizio e che operi presso le strutture sanitarie e militari di cui all'art. 3 del citato D.M.

Premesso quanto sopra, si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché alle istanze tese ad ottenere i rilasci e i rinnovi delle licenze di porto d'armi a favore delle dipendenti guardie particolari giurate, sia allegato il certificato medico redatto secondo le suddette indicazioni. Si resta in attesa di cenno di avvenuta ricevuta.

p. IL DIRIGENTE a.p.c.s.  
Dr. Edoardo CALABRIA  
V.Q.A. D.ssa M. R. PLACANICA

Ufficio Istituti di vigilanza - Via di san Vitale 7 - 00186 - Roma  
Tel. 06/46862723 - Fax 06/46862850  
Pec: ammin.quest.rm@pecps.poliziadistato.it  
e-mail: polamm.rrm@poliziadistato.it